



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 2 / 2023

DEL 12/01/2023

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPECIFICA PROFESSIONALITA' IN MATERIA
PAESAGGISTICA ANNO 2023 - DECRETO LEGISLATIVO N. 42/04**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 01 giugno 2022 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con D.Lgs 63/2008 di modifica del D.Lgs 42/04 (Codice dei Beni Culturali del Paesaggio) dal 1 gennaio 2009 sono state applicate le norme procedurali previste all'art. 146 dello stesso "Codice Urbani" e cioè l'obbligatorietà da parte degli Enti Locali con competenze paesaggistiche sub-delegate di dotarsi della commissione per il paesaggio per poter proseguire ad esercitare tali funzioni amministrative (autorizzazioni paesaggistiche e procedimenti sanzionatori);
- l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/04 stabilisce che: *"La Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a Provincie, a forme associative e di cooperazione fra Enti Locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'orientamento degli Enti Locali, ovvero a Comuni purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";*
- la Giunta regionale, con D.G.R. 7977 e 8139 del 2008 su richiamata, ha approvato i criteri per le verifiche della sussistenza dei requisiti stabiliti all'art. 146, comma 6, stabilendo che gli Enti Locali titolari di funzioni paesaggistiche oltre a istituire e nominare, ai sensi dell'art.

81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, le commissioni per il paesaggio devono adottare misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli urbanistici-edilizi;

CONSIDERATO che in luogo della struttura tecnica, tenuto conto della propria organizzazione e per non costituire aggravio di costi, il Comune può individuare all'interno della dotazione di personale, specifica professionalità a cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione paesaggistica;

RITENUTO pertanto individuare nell'Arch. Amedeo Manduzio, la figura idonea ad assumere la posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b) del CCNL triennio 2019-2021 cui attribuire l'istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione paesaggistica e cioè di verificare gli elaborati progettuali, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio (istituita con provvedimento consiliare n. 45 del 20 ottobre 2008), trasmettere alla Soprintendenza il progetto e il parere unitamente alla relazione illustrativa;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

di **INDIVIDUARE** nell'Arch. Amedeo Manduzio, inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, secondo i criteri di cui all'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/04 e ai sensi della legge 241/90, la figura idonea ad assumere la posizione di responsabile dei procedimenti amministrativi a cui attribuire, per l'anno 2023, la verifica delle istanze di autorizzazione in ambito di vincolo paesaggistico costituiti nelle verifiche degli elaborati progettuali, nell'acquisizione dei pareri della Commissione per il Paesaggio (istituita con provvedimento consiliare n. 45 del 20 ottobre 2008), nella trasmissione alla Soprintendenza competente dei progetti e dei pareri unitamente alle relazioni istruttorie.

di **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Arch. Amedeo Manduzio per gli adempimenti di competenza;

di **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio Personale per gli eventuali adempimenti previsti dal vigente CCNL – triennio 2019-2021;

di **DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 12/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)